

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
877/2017/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL
DELLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L, PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 392/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 653/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 653/2017/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl (RTRG) per il periodo transitorio 2018-2019, estendendo ed integrando i criteri di cui alla deliberazione 438/2013/R/GAS validi per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;
- ai sensi dell'articolo 22.2, della RTRG, le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie relative all'anno 2018 entro il 31 ottobre 2017;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 31 ottobre 2017 (prot. Autorità A/35720 del 31 ottobre 2017), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2018, ai sensi dell'articolo 22 della RTRG; e che, nell'ambito di tale proposta, la società ha richiesto la fissazione di un valore del coefficiente Q_{CP} pari a 0,75%, in considerazione da un lato delle evidenze relative ai consumi conseguenti

- all'installazione di un nuovo sistema di pronta rilevazione delle perdite di gas, dall'altro, delle incertezze sul numero di approdi effettivi delle navi al terminale;
- con comunicazioni 11 e 13 dicembre 2017 (prot. Autorità A/40413 del 12 dicembre 2017 e prot. Autorità A/40601 del 13 dicembre 2017), in seguito ad una specifica richiesta di approfondimento degli Uffici dell'1 dicembre 2017 (prot. Autorità P/39375), la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha ulteriormente chiarito che la richiesta di un Q_{CP} pari a 0,75%, dal momento che i consumi di gas del terminale sono correlati al numero di scariche, che il numero di navi atteso in scarica può discostarsi dal numero effettivo e che in anni passati il numero di approdi effettivo è risultato superiore al numero di approdi stimato, risponde all'applicazione di logiche prudenziali nella stima dei costi previsti;
 - con riferimento al coefficiente Q_{CP} , la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha richiesto all'Autorità, con comunicazione del 9 agosto 2017 (prot. A/26872 del 9 agosto 2017), ai sensi del comma 9.2 della RTRG, di adeguare in corso d'anno, a decorrere da settembre 2017, il coefficiente Q_{CP} , incrementando il valore da 0,7% a 0,75%, in conseguenza di alcune modifiche apportate al sistema di misurazione dei consumi; e che gli Uffici dell'Autorità, con comunicazione del 3 ottobre 2017 (prot. P/32182), hanno espresso il loro nulla osta all'adeguamento della componente Q_{CP} ;
 - con riferimento al coefficiente Q_{CP} la proposta della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per l'anno 2018 risulta peraltro coerente con quanto applicato agli utenti del terminale a decorrere da settembre 2017;
 - in ogni caso l'impresa ha la possibilità di adeguare in corso d'anno il coefficiente al fine di assicurare l'eguaglianza tra le perdite e i consumi sostenuti e quelli allocati agli utenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione, inclusiva del corrispettivo di misura CM^R di cui all'articolo 24 della RTRG, relativa all'anno 2018 presentata dalle società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- approvare la proposta di fissare il coefficiente Q_{CP} a 0,75%, in ragione di quanto evidenziato dalla società, prevedendo che, contestualmente alla proposta tariffaria per l'anno 2019, la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. presenti all'Autorità una relazione che attesti i consumi e le perdite effettive registrate a consuntivo nel corso del 2018, e l'obbligo di restituire eventuali maggiori quantitativi di gas prelevati dagli utenti nel caso in cui il coefficiente Q_{CP} dovesse rivelarsi più elevato rispetto agli effettivi consumi e perdite del terminale e di adeguare il medesimo coefficiente Q_{CP} nel corso del 2018

DELIBERA

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22 della RTRG, relativa all'anno 2018, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata in Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare il corrispettivo di misura CM^R relativo all'anno 2018 presentato dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. come riportato in Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di prevedere che la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. trasmetta, contestualmente alla proposta tariffaria relativa all'anno 2019, di cui all'articolo 22, della RTRG, una relazione che attesti i consumi e le perdite effettivamente registrate nel corso del 2018;
4. di prevedere che, qualora in esito all'attività di monitoraggio, di cui al precedente punto 3, i consumi e le perdite effettivi risultassero inferiori ai quantitativi di gas conferiti dagli utenti in applicazione del coefficiente Q_{CP} fissato per l'anno 2018, la società sia tenuta a restituire puntualmente agli utenti le eventuali differenze positive e ad adeguare, ai sensi del comma 9.2 della RTRG, il coefficiente Q_{CP} nel corso del 2018;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni